



Gent. Cliente

Roma, 14/05/2018

Circolare 97/2018

Retribuzioni: divieto dal 1° luglio 2018 il contante

Dal 1° luglio 2018 i **datori di lavoro** ed i **committenti** non potranno più corrispondere ai propri lavoratori/collaboratori denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato e dalla motivazione (anticipi, regalie, ...).

La finalità della Legge di Bilancio 2018 (questa è la norma di riferimento in cui troviamo il provvedimento), è volta a tutelare i lavoratori tramite una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti, e a contrastare il fenomeno del *lavoro nero* o più semplicemente l'*economia sommersa*.

La preclusione all'uso del contante è prevista per **qualsiasi rapporto di natura lavorativa**, indipendentemente dalla tipologia dello stesso, autonoma o subordinata (rapporto dipendente, lavoro autonomo occasionali previsti dall'art. 2222 del c.c., collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); **qualsiasi tipologia di datore di lavoro** (rientrano nella disposizione anche le cooperative con i propri soci); **qualsiasi durata** (contratti a tempo determinato o intermittenti).

Le uniche eccezioni all'obbligo normativo di divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni, sono i rapporti di lavoro instaurati con le **Pubbliche Amministrazioni** (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed i rapporti di **lavoro domestico** (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

Resta inteso che qualora la retribuzione sia superiore ai 2.999,99 euro, si debba fare riferimento alla normativa generale (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro. Il



trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.

In caso di violazione alla presente disposizione, il legislatore prevede una **sanzione amministrativa** pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, che verrà predisposta dagli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato.

In conclusione, le uniche modalità di pagamento previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018, saranno **bonifico** (bancario o postale) sul conto - identificato dal codice IBAN - indicato dal lavoratore, strumenti di **pagamento elettronico, pagamento in contanti** presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l'impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

ATTENZIONE!! Il pagamento della retribuzione effettuato con l'utilizzo di denaro contante comporterà violazione alla disposizione in oggetto e l'emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma **da 1.000 a 5.000 euro**.